

STUDIO ZITO



CIRCOLARE N. 4/2016

JOBS – ACT



DIMISSIONI: PROCEDURA

1. La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere ad un soggetto abilitato (es. patronato, sindacato).
2. Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati dalla norma, il sistema consente l'accesso anche in assenza del PIN INPS, con le sole credenziali di cliclavoro che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. In seguito, la compilazione segue le medesime modalità adottate nel caso del lavoratore e il sistema indicherà direttamente nella sezione 5 il tipo di soggetto abilitato.

JOBS – ACT



DIMISSIONI: PROCEDURA

La data di trasmissione consente al sistema di controllare il termine di 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In quest'ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili.

3. Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

JOBS – ACT



DIMISSIONI: PROCEDURA

4. Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, in quanto il modulo è trasmesso per via telematica (comma 1) e contiene i dati essenziali di cui al comma 3. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, **presentare entro 5 giorni alla data di cessazione (comunicata dal lavoratore) la comunicazione UNILAV di cessazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto- legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal D.M 30 ottobre 2007.** Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.

N.B: Il lavoratore deve comunque presentare lettera di dimissioni al datore di lavoro con il tempo di preavviso previsto dal CCNL di riferimento.